

COMUNE DI MENDICINO

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.



p.c.c.
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
-dot. Angelino Bertotto-

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone

Il Comune di Mendicino, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Mendicino ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Mendicino.

Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 - Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

a - in forma diretta;

b - da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'rt. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.



P.C.C.
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -


 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 DIREZIONE GENERALE
 - dott. Angelino Benicchio -


p.c.c.



Art. 4 - Responsabile del servizio
 Il responsabile del servizio, cui e' affidata la gestione del canone, e' designato con deliberazione di Giunta Comunale.
 Il responsabile del servizio cui e' affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attivita' organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
 E' facolta' del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
 Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I - Principi generali

Art. 5 - Autorizzazione e concessione di occupazione

Chiunque intende occupare - anche temporaneamente - per qualsiasi motivo - il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante deve chiedere preventivamente il rilascio di specifica autorizzazione o concessione al Comune.

La richiesta di autorizzazione o concessione, redatta in carta legale, va inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune e deve contenere:

a - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b - l'ubicazione esatta del tratto di suolo, area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza corredata da grafici e planimetrie;

c - l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d - la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;

La richiesta deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente e tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico comunale, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelo Berruccio -

P.C.C.



L'Ufficio Tecnico comunale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione e l'entità del canone dovuto. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'atto di concessione o autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione o autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione o autorizzazione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria.

Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
a - a termine, fatta salva la durata di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

b - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;
d - con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPD
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

P.C.C.



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPR
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

p.c.c.



Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Sono altresì abusive le occupazioni:

- a - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso dal suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione o autorizzazione;
- b - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

Art. 8 - Occupazioni abusive

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
- b - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 7 - Durata dell'occupazione

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extratributario.

In caso di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 35 - si applica la tariffa base di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal 1° giorno del mese in cui è stata accertata.

Capo II Prescrizioni tecniche

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

p.-c.-c.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edili, scale aree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc., e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente.

Per gli utenti, che per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. È ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

p-c-c.



E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio Tecnico comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Sono causa della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.


IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -
p.c.c.




Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento di Polizia Comunale e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 18 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali e necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e al vigente Regolamento di Polizia Comunale.

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Capo III Tipologie di occupazione



Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Nel caso di cui al comma II si applica comunque per ogni proroga la tariffa iniziale dell'occupazione prescindendo dal periodo di precedente occupazione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Art. 16 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

P-C-C.



Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 - Mestieri girovaghi ed artistici

Per gli accessi a raso, su espressa richiesta del proprietario e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnalatico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzare detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di Polizia Municipale. Tale parere dovrà essere richiesto d'ufficio entro 5 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro i 15 giorni successivi.

Art. 20 - Passi carrabili

Le occupazioni di suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini



[Handwritten signature]
- dott. Angelantonio Bertuccio -
DIRETTORE GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPR

P.C.C.



Art. 22 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.

Le suddette occupazioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullavosto sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

Art. 23 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato al uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazione varie:
a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;

b) l'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi del vigente Regolamento di Igiene.

Al commercio su aree pubbliche e alle manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.



Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monimentale e dell'arredo urbano, fatti salvi i regolamenti e le disposizioni normative vigenti. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Non possono rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché gli altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 24 - Affissioni e pubblicità

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Comunale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25 - Distributori di carburanti

Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione o autorizzazione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per la fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

L. SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Berruccio -

P.C.C.



TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE

Capo I Modalità applicative

Art. 28 - Criteri di imposizione

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle tariffe giornaliere. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del territorio comunale sono classificate in due categorie delimitate come dall'allegata tabella "A".

Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone di determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con il quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Le occupazioni eccedenti i 1000 mq., sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Berruccio -

P.C.C.

Art. 29 - Versamento del canone

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettivamente scadenza il 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre) qualora il canone da pagare ecceda L. 3.000.000. In caso di scadenza del pagamento al Sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il canone è dovuto annualmente in carenza di comunicazione modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la riscossione del debito nella successiva annualità.

In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro tre anni dal versamento, e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Art. 30 - Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

Al soli fini del pagamento di canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone. secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nel caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste altresì solidarietà fra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di fatto.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

p.c.c.



Art. 31 - Riduzioni

La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:

fino a 12 ore: 20% - oltre le 12 ore e fino a 24 ore : tariffa giornaliera intera.

Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio hanno una riduzione del 20 % delle tariffe di cui ai successivi artt. 41,42,43,44.

Art. 32 - Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a - occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b - commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti deve essere consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;
- c - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e - occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi e effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f - occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g - tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
- h - esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i - occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j - occupazioni con griglie, lucernari e vetrocamenti;
- k - occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l - occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m - occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n - occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o - occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico;

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelino Bertuccio -

p.c.c.

COMUNE DI MANDICINO

16

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

P.C.C.



p - occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
q - occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda lire ventimila;
r - occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori di opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
s - le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
t - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
u - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
v - occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
w - occupazione di aree cimiteriali;
x - le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
y - la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli altri enti di promozione sportiva, nonché le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
z - occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge o regolamentare, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione di privati.

L'eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente Regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Art. 33 - Disciplina dei controlli

I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.

E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 34 - Sanzioni

Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparata a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% del canone dovuto.

Quotora le violazioni di cui al precedente comma rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 35 - Ritardati od omessi versamenti

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo dovuto.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quanto i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

Sulle somme non versate o versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

P.C.C.



Art. 36 - Irrogazione immediata delle sanzioni

Le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 50% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 37 - Altre violazioni

Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Si applicano le norme di cui al Capo I, Sezione I e II della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 38 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento del 50% della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nei termini di sessanta giorni dalla sua notifica, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24.06.1998, n. 213.

Contro gli atti ammessi per la violazione del presente regolamento è ammesso ricorso presso i competenti gradi della Giustizia Ordinaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

b.c.c.




IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -
p.c.c.



In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore con intimazione versamento del canone dovuto.

Art. 40 - Riscossione coatta

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quanto dovuto, nonché al pagamento degli interessi nella misura del saggio legale.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a - ad 1/4 nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b - ad 1/3 nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione del canone, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dell'errore.

Art. 39 - Ravvedimento

Capo III - Determinazione delle tariffe del canone

Art. 41 - Tariffe delle occupazioni permanenti

per metro quadrato e per anno

Caratteristiche occupazioni	1 ^a cat.	2 ^a cat.
Occupazione ordinaria del suolo pubblico	43.000	30.000
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	43.000	30.000
Occupazione con tende fisse o retrattibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	12.000	9.000
Passi carrabili	20.000	15.000
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta per passi carrabili a raso	4.000	3.000
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune	20.000	15.000
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburante	13.000	9.000

Art. 42 - Tariffe occupazioni temporanee

per giorno, per metro quadrato ed in relazione alle ore di occupazione

Caratteristiche occupazioni	1 ^a cat.	2 ^a cat.
Occupazioni ordinarie del suolo pubblico	2.000	1.000
Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	2.000	1.000
Occupazioni con tende e simili	1.000	500
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, ecc.	2.000	1.000
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	1.000	500
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti	1.000	500
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1.000	500
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni artistiche, culturali o sportive	1.000	500

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bernucchi -



p.c.c.

Art. 43 - Tariffe occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture, ecc.

Occupazioni permanenti	
Occupazioni caratteristiche	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti per Km lineare
1 ^a cat.	500.000
2 ^a cat.	350.000
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari	200.000
per ogni Km o frazione superiore a 5 Km.	40.000
Occupazioni temporanee	140.000
	28.000

Occupazioni temporanee	
Occupazioni caratteristiche	Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 30 giorni, per Km. lineare
1 ^a cat.	30.000
2 ^a cat.	20.000
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 90 giorni, per Km. lineare	40.000
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 180 giorni, per Km. lineare	50.000
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 180 giorni, per Km. lineare	90.000

Art. 44 - Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi:

Per le occupazioni realizzate, con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione il canone annuo dovuto è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in lire 1.250 per utente, con un minimo di lire 1.000.000. La tariffa verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo della vita ragguagliato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento. Successivamente la tariffa applicabile sarà quella base per le occupazioni permanenti di categoria corrispondente ridotta del 50%.

Art. 45 - Tariffe diverse

Per altri tipi di occupazioni non rientranti nei precedenti punti lire 300.000 per Km. lineare o frazione e/o metro cubo o frazione.



P.C.C.
 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 DIRETTORE GENERALE
 dott. Angelantonio Bertuccio

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bertuccio -

P.C.C.



Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo statuto comunale i regolamenti comunali.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Con la medesima data viene abrogato il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 16/09/1994.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 47 - Norme finali



1ª categoria L. 30.000
2ª categoria L. 20.000

Altri tipi di occupazioni non rientranti nei precedenti punti per mq. o frazione o metri cubi o Km. lineari

1ª categoria L. 30.000
2ª categoria L. 20.000

Con impianti di distribuzione di tabacchi e simili, per mq. o frazione

1ª categoria L. 75.000
2ª categoria L. 50.000

Con impianti, serbatoi, ecc. tariffa a metro cubo. Il canone si applica a ciascun serbatoio

Art. 46 - Tariffe distributori di carburanti ed altri distributori automatici

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MENDICINO CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA I FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP

TABELLA "A"

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA
1	VIA ACHERUNTIA
2	VIA BASSO LA MOTTA
3	VIA CANDELISI
4	PIAZZA DUOMO
5	VIA FERRERA
6	VIA GIOVANNI XXIII
7	VIA OTTAVIO GRECO
8	PIAZZA MUNICIPIO
9	VIA MAZZINI
10	PIAZZA ALDO MORO
11	VIA XX SETTEMBRE
12	VIA PALAGANI
13	PIAZZETTA PASQUALI
14	VIA PASQUALI STRADA "B"
15	VIA PASQUALI STRADA "C"
16	VIA PASQUALI
17	VIA ROMA
18	VIA MADONNA DEL ROSARIO SUD
19	VIA MADONNA DEL ROSARIO
20	VIA ROSARIO NORD
21	VIA SAN BARTOLO
22	VIA SAN PAOLO
23	VIA SANTA CATERINA
24	VIA SANTA MARIA
25	VIA SCAVELLO
26	VIA SCAVELLO SUPERIORE
27	VIA STILUZZO
28	VIA TIVOLILE
29	CORSO UMBERTO I°
30	IMPIANTI SPORTIVI VIA CANDELISI (CAMPO DI CALCIO E TENNIS)
31	CAMPO CALCETTO VIA RIZZUTO
32	AREA ANTISTANTE CIMITERO VIA TERREDONNICHE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
- dott. Angelantonio Bernaccio -

P.C.C.



TABELLA "A".
 ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI
 MENDICINO CLASSIFICATE NELLA SECONDA CATEGORIA I FINI
 DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA
1	VIA ACQUAFREDDA
2	VIA CAMPANELLA
3	VICO 1° CAMPANELLA
4	VICO 2° CAMPANELLA
5	VICO 3° CAMPANELLA
6	VICO 4° CAMPANELLA
7	SALITA CAMPANELLA
8	VIA MARIANO CAMPAGNA
9	1° TRAVERSA MARIANO CAMPAGNA
10	1° VICO MARIANO CAMPAGNA
11	VIA CAPPELLI INFERIORI
12	VIA CAPPELLI SUPERIORI
13	VICO CARITA'
14	VIA CASTELLO
15	1° VICO CASTELLO
16	2° VICO CASTELLO
17	VIA CAVOUR
18	1° VICO CAVOUR
19	2° VICO CAVOUR
20	3° VICO CAVOUR
21	VIA CERMO
22	VIA CHIATI
23	VICO CONDOTTI
24	VIA COSTA NORD
25	VIA COSTA SUD
26	VIA COZZO
27	VIA DEGLI ORTI
28	1° VICO VIA DEGLI ORTI
29	VIA DEI GIARDINI
30	VIA DELLA GROCE
31	VICO 1° DELLA GROCE
32	VIA MARIO DODARO
33	VIA LIBERO GRASSI
34	1° TRAVERSA PIAZZA MUNICIPIO
35	2° TRAVERSA PIAZZA MUNICIPIO
36	1° VICO PIAZZA MUNICIPIO
37	VIA MUOIO
38	VIA MALAUGELLO
39	VIA MERENZATA
40	VIA MORTITO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 DIRETTORE GENERALE
 dott. Angelantonio Bertucchi -


b.c.c.



p.c.c.
 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 DIRETTORE GENERALE
 -dott. Angelantonio Bertuccio-



41	VIA MOTTA
42	VIA MOTTA MORTITO - STRADA "A"
43	VIA ORTALE
44	VIA PADRE CARMELO CAPUTO
45	1° VICO PADRE CARMELO CAPUTO
46	2° VICO PADRE CARMELO CAPUTO
47	3° VICO PADRE CARMELO CAPUTO
48	VIA PALAGANI STRADA "A"
49	VIA PAPARUZZO
50	VIA PASQUALI STRADA "A"
51	VIA PASQUALI STRADA "B"
52	VIA PASQUALI STRADA "E"
53	VIA PASQUALI STRADA "F"
54	VIA PASQUALI STRADA "G"
55	VIA PASQUALI STRADA "H"
56	VIA PASQUALI STRADA "I"
57	VIA PASQUALI STRADA "L"
58	VIA PASQUALI STRADA "M"
59	VIA PASQUALI STRADA "N"
60	VIA PASQUALI STRADA "O"
61	VIA PERRIVACCO
62	VIA PERRIVACCO STRADA "A"
63	VIA PIRILLO
64	VIA PIRILLO SUD
65	VIA PONTE CAROLEI
66	VIA RIZZUTO
67	VIA RIZZUTO SUPERIORE
68	VIA RIZZUTO STRADA "A"
69	VIA RIZZUTO STRADA "B"
70	VIA RIZZUTO STRADA "C"
71	1° VICO VIA ROMA
72	2° VICO VIA ROMA
73	3° VICO VIA ROMA
74	4° VICO VIA ROMA
75	VIA ROSARIO SUPERIORE
76	VIA ROSARIO STRADA "B"
77	VIA ROSARIO STRADA "A"
78	VIA SAN BARTOLO STRADA "A"
79	VIA SAN BARTOLO STRADA "B"
80	VIA SAN BARTOLO STRADA "C"



R. SEGRETARIO COMUNALE CAP.
DIRETTORE GENERALE
-dott. Angelantonio Berruccio-

p.c.c.



81	VIA SAN BARTOLO STRADA "D"
82	VIA SANTA CROCE
83	VIA SERRONI
84	VIA TERRA
85	VICO 1° VIA TERRA
86	VIA TERREDONNICHE
87	VIA TIVOLLE STRADA "A"
88	VIA TIVOLLE STRADA "B"
89	VIA TIVOLLE STRADA "C"
90	VIA TIVOLLE STRADA "D"
91	VIA TIVOLLE STRADA "E"
92	VIA TIVOLLE STRADA "F"
93	VIA TIVOLLE STRADA "G"
94	VIA TIVOLLE STRADA "H"
95	VIA TIVOLLE STRADA "I"
96	VIA TIVOLLE STRADA "L"
97	CORSO UMBERTO I° - 1° TRAVERSA
98	PONTE AVIS
99	STRADA CIRCONVALLAZIONE

SOMMARIO

At-

Oggetto

Pag.

1	Istituzione del canone	2
2	Oggetto del regolamento	2
3	Gestione del servizio	2
4	Responsabile del servizio	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE		
Capo I - Principi generali		
5	Autorizzazione e concessione di occupazione	4
6	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	5
7	Durata dell'occupazione	6
8	Occupazioni abusive	6
Capo II - Prescrizioni tecniche		
9	Esecuzione di lavori e di opere	7
10	Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive	7
11	Autorizzazione ai lavori	8
12	Occupazioni occasionali	8
13	Obblighi del concessionario	8
14	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	9
15	Revoca della concessione o dell'autorizzazione	9
16	Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	10
Capo III - Tipologie di occupazione		
17	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo	10
18	Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette	10
19	Occupazioni con griglie ed intercapedini	11
20	Passi carrabili	11
21	Mestieri girovaghi e artistici	11
22	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie	12
23	Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	12
24	Affissioni e pubblicità	13
25	Distributori di carburanti	13
26	Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temp.)	13
27	Norma di rinvio	13
TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFARIE		
Capo I - Modalità applicative		
28	Criteri di imposizione	14
29	Versamento del canone	15
30	Soggetto passivo	15
31	Riduzioni	16
32	Esenzioni	16
Capo II - Controllo - Sanzioni ed interessi - Ravvedimento		
33	Disciplina dei controlli	18
34	Sanzioni	18
35	Ritardi ed omessi versamenti	18
36	Irrogazione immediata delle sanzioni	19
37	Altre violazioni	19
38	Provvedimento di irrogazione delle sanzioni	19



P.C.C.
 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 DIRETTORE GENERALE
 - dott. Angelantonio Bertuccio -

[Handwritten signature]

p.c.c.
 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 DIRETTORE GENERALE
 dott. Angelantonio Bertuccio



Art.	Oggetto	Pag.
39	Ravvedimento	20
40	Riscossione coatta	20
Capo III - Determinazione delle tariffe del canone		
41	Tariffe delle occupazioni permanenti	21
42	Tariffe delle occupazioni temporanee	21
43	Tariffe occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture	22
44	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi	22
45	Tariffe diverse	22
46	Tariffe distributori di carburanti ed altri distributori automatici	23
47	Norme finali	23

COMUNE DI MENDICINO
PROVINCIA DI COSENZA

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

E' stato approvato e deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 dicembre 1998 con atto n. 48.

1° PUBBLICAZIONE:

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 30 dicembre 1998 al 14 gennaio 1999.

E' stato approvato dal CO.RE.CO. - SEZIONE DI COSENZA - nella seduta del 12 gennaio 1999 al n. 8.

2° PUBBLICAZIONE:

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 22 gennaio 1999 al 6 febbraio 1999.

E' entrato in vigore il 8 febbraio 1999.

Mendicino il 8 febbraio 1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelantonio Bertuccio



Angelo Bertuccio
Angelo Bertuccio

E' STATO PUBBLICATO

N. 9

del registro

Al Pubblicato il presente atto

all'albo pretorio di questo Comune

dal 22.1.99 al 6.2.99

1999

IL MESSO COMUNALE

(Franco Barca)

Franco Barca